

Arona, 10 gennaio 2011.

Spett.le

GERENZANO FORUM

via Palestrina 15

21040 Gerenzano

Spett.le

Dott.arch. Carlo Maria Invernizzi

via Lazzaretto 3

20124 Milano

OGGETTO : .. *ristrutturazione del municipio di Gerenzano ...secondo lotto dei lavori ..
lettera del direttore dei lavori 22 dicembre 2010...pubblicata sul Forum*

La presente risposta al fine di giustizia e verità, per ribadire ai contenuti della comunicazione del direttore dei lavori arch. Carlo Maria Invernizzi pubblicata sul FORUM nel merito delle osservazioni sollevate dalla scrivente società sull'anomalo svolgimento dell'appalto in corso.

1) SICUREZZA DEL CANTIERE. (D.lgs. n. 81/ 2008) Al riguardo delle considerazioni circa il mantenimento delle condizioni di sicurezza del cantiere , nel caso di specie, questo risulta abbandonato da tempo privo di reale presidio e guardiania. Non esistono, contrariamente a quanto sostiene l'arch. Invernizzi, nei termini normativi " *eventi notoriamente eccezionali...* ", le prescrizioni di legge in materia di sicurezza sono imperative, unitamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento stabiliscono le azioni preventive necessarie fissandone gli standard

minimali, a cui l'impresa sulla base della propria struttura operativa ne sviluppa esecutivamente le linee guida attraverso la redazione del P.O.S. nelle specifiche opere provvisorie definite in base alle condizioni logistiche del cantiere ed il loro mantenimento nel tempo. A prescindere che tra quanto rilevato, ovvero l'abbattimento della recinzione per il vento, mancate e / o insufficienti protezioni verso potenziali cadute nel vuoto ed altro, non vi è di nulla definibile eccezionale e tantomeno imprevedibile; nel concreto si traducono in carenze e responsabilità sanzionabili in capo alle figure preposte al controllo ed al mantenimento delle opere provvisorie finalizzate nel rendere sicuri i luoghi di lavoro.

Merita poi una precisa sottolineatura la condizione di ammaloramento generale a cui è sottoposto il fabbricato con i suoi componenti strutturali e decorativi, in uno stato di assoluta incuria e decadenza da lungo ed ingiustificato periodo.

Rammentiamo ai cittadini gerenzanesi, che avranno certamente a cuore il proprio nucleo storico cittadino legato a tradizioni del passato ed al profondo senso comune della conservazione storica culturale dei siti, che tutti gli edifici di proprietà di enti pubblici sono vincolati "ope legis" senza eccezioni, e pertanto appare quanto mai insolito e strano che la competente Sovrintendenza abbia autorizzato all'impresa ed al direttore dei lavori le modalità fin qui attuate nella conduzione dei lavori con il pressochè discernimento di elementi architettonici sicuramente recuperabili e lo stato di prolungato abbandono dei manufatti ad una condizione di progressivo ed irreversibile degrado; come implicitamente ammesso dall'arch. Invernizzi che richiama nella sua lettera le lunghe inerzie decisionali da parte dell'amministrazione comunale.

A tal proposito, invitiamo tutti i cittadini gerenzanesi nel chiedere chiarimenti all'attuale amministrazione comunale sui reali intenti e sui programmi assunti finalizzati agli obblighi di recupero e conservazione (art. 21 D.to L.vo n. 490 ripreso dal D.to L.vo n. 42 art. 21 c.4) e la dimostrazione del possesso delle autorizzazioni a tal proposito rilasciate prima dell'inizio dei lavori dalla competente Sovrintendenza.

Le scelte attuate nella conduzione dei lavori, conducono inevitabilmente alla sopportazione di maggiori costi negli interventi tardivi di recupero e risanamento che graveranno in capo a tutti i contribuenti, maggiori oneri economici in buona parte evitabili con una accorta e competente azione di pianificazione sulla base di scelte mirate dell'intervento da realizzare.

2) CONTENZIOSO IN ESSERE CON GEA COSTRUZIONI SRL. Nel merito poi del richiamo al " contenzioso " attualmente in atto presso la Corte di Appello di Milano tra il comune di Gerenzano, l'arch. Invernizzi e la Gea Costruzioni srl, preme precisare, che il contendere è scaturito dalla mancata consegna della progettazione esecutiva in variante all'impresa (inutile dire obbligatoria per legge !), a cui ha fatto seguito l'arch. Invernizzi nella sua qualità di direttore lavori, con l'introduzione di ben n. 43 ordini di lavori in variante, che hanno sovvertito e stravolto i precedenti programmi e le originarie pianificazioni di intervento generando maggiori costi in danno all'impresa, a cui si sono aggiunti anche ordinativi di lunghe ed illegittime sospensioni dei lavori nell'attesa delle decisioni superiori . Nei citiamo una a semplice titolo di esempio: dal luglio 2002, con annotazione nel giornale dei lavori al gennaio 2003, per decidere una diversa distribuzione degli spazi interni nei due nuovi fabbricati edificati !!!

Il tutto difformemente ed in ampio contrasto con la cogente normativa in materia di varianti nei lavori pubblici fissata dalla legge 109 / 1994 (art. 25) , dal Capitolato Generale dello stato approvato con DMLP 19 aprile 200 n. 145 e dal Regolamento in applicazione approvato con DPR 554 - 21 / 12 / 1999 , senza ottemperare i giusti riconoscimenti all'impresa nella valorizzazione dei maggiori lavori eseguiti, e nel maggior tempo necessario ad eseguirli , nonché il riconoscimento della perdita produttiva in conseguenza dei lunghi tempi di attesa delle decisioni deliberative dell'amministrazione comunale.

Rammentiamo che il comune di Gerenzano aveva posto in gara nell'anno 2000 un progetto di ampliamento dell'edificio municipale (1° lotto) con costruzione di autorimesse interrato, risultato irrealizzabile per effetto di una serie di vizi ed errori progettuali che andavano da macroscopici errori dimensionali nella distribuzione degli spazi all'interno dell'autorimessa senza consentirne nessun pratico utilizzo, alla presenza di acqua diffusa e manufatti nel sottosuolo.

Nonostante la promessa da parte dell'amministrazione comunale nel rimediare con un nuovo progetto dalla caratteristica sicuramente "esecutiva" e l'incarico a ben 6 direttori dei lavori lautamente remunerati, il progetto "esecutivo" non è mai stato approntato e l'impresa di contro è stata costretta a tutelarsi con l'apposizione di riserve avario titolo sui documenti contabili.

L'indebita reazione dell'amministrazione comunale alle riserve ed alle più che legittime contestazioni mosse dall'impresa, che si è subito palesata come certamente vessata dal comportamento irrituale e di arroganza propria del potere di alcuni enti statali, nonostante l'aver mal gestito l'appalto si è conclusa con l'applicazione di penali illegittime per ritardi inesistenti per l'ammontare di € 139.443,36... di cui l'impresa ne ha chiesto la restituzione nella causa in essere.

E' doveroso segnalare, tra i comportamenti posti in atto dall'amministrazione comunale, il non aver ad oggi liquidato pretestuosamente lavori eseguiti per € 115.496,7 (SAL n. 10 al 15 / 12 / 2003) ed interessi per ritardati pagamenti ammontanti € 12.310,41 .

L'iter processuale di primo grado svoltosi presso il Tribunale di Saronno ha assunto un andamento a dir poco anomalo, senza la possibilità di ricorrere al contraddittorio tra le parti in assenza di serenità di giudizio, conclusosi sulla base di una consulenza tecnica di ufficio svolta da un professionista della zona nominato dal Tribunale, che in quel periodo stava curando un collaudo per conto del comune di Gerenzano.....

Imprecisa è l'asserzione dell'arch. Invernizzi "che la sentenza di 1° grado è stata totalmente a favore della amministrazione comunale e del sottoscritto condannando l'impresa a rimborsare le spese di giudizio sostenute per la consulenza tecnica di ufficio... "

L' arch. Invernizzi " dimentica " che alle spese di giudizio [e per un importo decisamente superiore] è stata condannata anche la compagnia di assicurazione che lo ha tutelato nel giudizio , con ampia censura da parte del giudice in sentenza , per aver abnormemente dilatato, con il proprio comportamento, i tempi processuali a quasi 5 anni..

Naturalmente, per il diritto alla difesa che le compete, anche la compagnia di assicurazione è ricorsa impugnando la sentenza in Corte d' Appello, ambiente certamente più " neutrale " equilibrato e coerente nel prendere in esame e nel giudicare fatti , documenti , ed applicazioni normative del tutto " trascurate od ignorate " nel giudizio di primo grado svolto presso il tribunale di Saronno.

E' a disposizione dei cittadini gerenzanesi che ne faranno richiesta attraverso il FORUM, l'integrale documentazione avente per oggetto gli atti emessi dall'amministrazione comunale ed i documenti processuali che rappresentano il reale svolgimento dei fatti affinché chi si riterrà

leso a qualsiasi titolo, potrà partecipare sottoscrivendo la denuncia querela che stiamo predisponendo alla Magistratura.

3) APPALTO IN CORSO II LOTTO. Al riguardo, delle motivazioni addotte dall'arch Invernizzi circa l'inusitato periodo di sospensione dei lavori, apprendiamo con non poco stupore, che un appalto intrattenuto con la pubblica amministrazione, come quello attualmente in essere, regolato da un contratto pubblico assoggettato ad un preciso Regolamento, è stato trattato alla stregua di un qualsiasi rapporto tra privati, dove in assenza di specifiche leggi e regolamenti ci si "accorda" come meglio si vuole.

Per le dichiarazioni espresse dall'arch. Invernizzi il contratto tra la ditta I.TEC che appare indicata sul cartellone come impresa esecutrice i lavori ed il comune di Gerenzano deve essere immediatamente annullato venendo a mancare il rispetto ai più elementari principi di trasparenza e osservanza nell'osservanza della "par condicio" nei confronti delle altre imprese partecipanti alla gara d'appalto indetta all'epoca.

Sono inoltre state disattese le norme che vietano le consegne parziali (art. 71 c.3 del Regolamento 554 / 1999), le norme che sanciscono l'ammissibilità e la durata delle sospensioni dei lavori (art. 129 c. 10 del medesimo Regolamento), l'obbligo di informare l' Autorità di Vigilanza ai sensi del comma 11 dell'art. 129 del Regolamento); con la conseguenza di dover riconoscere all'appaltatore i conseguenti danni patiti (art. 132 - 169 Codice degli appalti - art. 1382 Codice Civile).

Danno che, inutile dire anche in questo caso, verrà prelevato dalle tasche dei contribuenti.

Le motivazioni addotte nel tentativo di giustificare la lunga ed illegittima sospensioni dei lavori appaiono risibili e pretestuose, come : "*..... l'aggiornamento di alcune caratteristiche degli impianti e dei serramenti esterni alle più recenti normative [quali ?] ..*" dichiarato dall' Invernizzi, poteva essere tranquillamente previsto prima della data di consegna dei lavori, e comunque potevano riguardare al massimo aspetti di semplice dettaglio che non avrebbero richiesto in pratica nessuna sospensione dei lavori, visto che si tratta di opere non incidenti nelle fasi iniziali dei lavori e quindi con il necessario tempo per redigere [se ammissibile a termini di Regolamento] una perizia di variante.

Risulta ben più grave l'affermazione circa la proposizione alla stessa impresa di un " *appalto complementare* ... "

Assolutamente vietato dalla legge per un elementare e comprensibile principio di " par condicio " nei confronti degli altri partecipanti alle gara d'appalto che risultano anche in questo caso fortemente discriminati. L'appalto in corso a questa stregua deve essere immediatamente annullato, con le obbligatorie segnalazioni all' Autorità di Vigilanza sul LL.PP.

Ci pare di capire che l'amministrazione comunale di Gerenzano ed i suoi preposti, continuano ad ignorare le Leggi ed i Regolamenti posti a regime dei rapporti tra P.A. e privati, stabilendo arbitrariamente nella gestione dei propri contratti di appalto scelte e comportamenti, che per quanto dato a vedere risultano essere illogici, irrazionali, irrispettosi nell'interesse della gestione della cosa pubblica, non ultimo il fatto di avere negato alla scrivente società l'accesso ai documenti (tutti ad evidenza pubblica) del presente appalto.

Dobbiamo concludere che stante la recidività comportamentale dell'amministrazione comunale di Gerenzano ed il continuo atteggiamento oppressivo e vessatorio adottato nei confronti della scrivente società , invitando tutti i cittadini per senso di giustizia e verità , nel partecipare alle iniziative ed alle azione cui daremo corso presso la Magistratura e l' Autorità di Vigilanza sui Pubblici Appalti per mettere fine una volta per tutte a tali comportamenti portando i singoli responsabili nel risponderne personalmente delle proprie azioni.

Parimenti, invitiamo il sig. sindaco, quale ufficiale di governo nell'ambito dei propri obblighi istituzionali, nel rispondere pubblicamente e personalmente, a tutti cittadini sulle ragioni che hanno indotto i propri collaboratori nell'assumere dannosi comportamenti recidivanti in contrasto con le norme che regolano i pubblici appalti.

Distinti saluti.

GEA COSTRUZIONI srl

E. Pambieri